

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. **2164** di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta ~~nove~~, addì **dieci**
del mese di **settembre** in **Brindisi**

Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario
dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica ap-
provato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **D'Aversa Cosimo** domiciliato
e residente in **Brindisi Cisternino**;

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

D'Aversa Cosimo l'appartamento n. **1**,

piano, scala **B** facente parte del **2°** lotto delle
Case Popolari nel Comune di **Cisternino**,

Via **per Oglio** e composto di **tre**
vani ed accessori, di proprietà **dell'Istituto**.

16 SET. 1959

Registrato a Brindisi li

al N. **503** Mod. 1 Vol. **114**

Esatte lire

Wallerstein

IL DIRETTORE DI 2° CL
[to illeggibile]

2^o) — Il Sig. **D'Aversa Cosimo** dichiara di accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4^o, titolo 3^o, capo 4^o, sezione 1^o e 2^o del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3^o — La locazione avrà la durata dal **10 settembre 1959** al **9 agosto 1961** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4^o) — La pigione è stabilita in annue lire **ottantatremila-**
centododici.-
(L. 83.112) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **seimila-**
novacentotrentasei.-
(L. 6.926.-) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto, che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.

Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Casiere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso solo ed unicamente a mezzo di esegni bancari non trasferibili.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati

15^o) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inseparabile contesto, sicchè, per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni importa la immediata risoluzione di diritto del contratto e dà diritto al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16^o) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. **22.977.-** (lire ~~ventiduenilano-~~
vecentosettantasette.-).

Detto deposito infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17^o) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 155 del T. U. 23 aprile 1938, n. 1165, art. 2 del D. L. 8-5-1947, n. 399 e successive modificazioni.

18^o) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19^o) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20^o) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

F.to : Ubaldo Vallarino

D'Aversa Cosimo

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.